



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



**Gruppo Consiliare Lega
Toscana Salvini Premier**

Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio regionale
SEDE

Mozione ai sensi dell'Art. 175 del regolamento interno

Oggetto: in merito alla soppressione della sezione distaccata del Tribunale di Livorno sita a Portoferraio e alle iniziative per un suo definitivo ripristino

Il Consiglio Regionale,

premessato che,

L'articolo 1, comma 2 della legge 14 settembre 2011, n. 148, ha delegato il governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi tra cui l'estensione del territorio, il numero degli abitanti, i carichi di lavoro e l'indice delle sopravvenienze, la specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale;

L'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.155, ha disposto la soppressione di alcuni tribunali ordinari e delle sezioni distaccate, comprese quelle site sulle isole, tra cui quella di Portoferraio cui afferiscono tutti i comuni dell'Isola d'Elba;

il 13 settembre 2013 la sede distaccata di Portoferraio ha cessato le attività;

L'articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, in ragione della specificità territoriale e dei gravi problemi legati all'insularità ed alla mancanza di continuità territoriale con le sedi distrettuali, ha disposto il temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari, compresa quella di Portoferraio, fissando il termine al 31 dicembre 2016 e indicando nel dettaglio caratteristiche e funzioni delle sezioni stesse;

L'articolo 2, comma 2 bis del decreto legge 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n.21, ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2018 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate dei Tribunali di Barcellona Pozzo di Gotto, Napoli e Livorno, presenti rispettivamente a Lipari, Ischia e Portoferraio;

L'articolo 2, comma 3 del decreto legge 25 luglio 2018, n.91 convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n.108, ha disposto la proroga del termine della sospensione delle attività delle tre sezioni distaccate insulari sopra citate fissandolo al 1° gennaio 2022;

L'art. 8, comma 6-septies, del decreto legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8 ha prorogato ulteriormente il termine ultimo per la chiusura delle citate sezioni distaccate insulari, fissandolo al 1° gennaio 2023;

L'articolo 8 del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228 recante la rubrica "Proroga di termini in materia di giustizia" non prevede ulteriori proroghe relative al termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari di Lipari, Ischia e Portoferraio;

in sede di conversione in legge del citato decreto n.228 è stato presentato un emendamento, dichiarato inammissibile, mirato a ripristinare stabilmente le sezioni distaccate insulari. Sono stati inoltre presentati, ma respinti, emendamenti volti a prorogare al 31 dicembre 2023 il termine ultimo per le attività delle citate sezioni;

nella medesima sede è stato accolto dal Governo un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare i provvedimenti ritenuti idonei al mantenimento permanente delle attuali sezioni distaccate dei Tribunali di Barcellona Pozzo di Gotto, Napoli e Livorno, presenti, rispettivamente, nelle isole di Lipari, Ischia ed Isola d'Elba;

nel corso della legislatura parlamentare sono state depositate proposte di legge che prevedono che le Regioni sul cui territorio sono presenti e temporaneamente operative sezioni distaccate insulari possono provvedere a coprire le spese di funzionamento delle sedi stesse;

preso atto che,

nel 2013, in occasione della chiusura delle sezioni distaccate si registrarono sulle isole interessate proteste e civili manifestazioni di dissenso volte a sensibilizzare le istituzioni circa le conseguenze negative delle disposizioni di chiusura sulla popolazione;

in occasione dell'iter di conversione in legge del citato decreto n.228 l'Associazione nazionale dei Comuni delle isole minori si è espressa contro il rischio di chiusura delle tre sezioni distaccate tramite una nota inviata al ministro della Giustizia e ai presidenti delle commissioni giustizia di Camera e Senato con la quale ha chiesto una ulteriore proroga di almeno due anni del termine;

considerato che

la geografia giudiziaria non può non tenere in dovuta considerazione la particolarità geo-morfologica delle isole, le difficoltà dei collegamenti che dovrebbero garantire la continuità territoriale e i disagi che la chiusura delle sezioni distaccate recherebbero alla popolazione;

le ragioni di contenimento della spesa non rilevano nella decisione di chiudere le sezioni distaccate poiché i costi a carico dell'amministrazione giudiziaria sono limitati, non contemplando canoni di locazione o spese di personale aggiuntivo;

parimenti non rilevano le ragioni di efficienza, poiché le sezioni distaccate registrano un tasso di smaltimento del contenzioso superiore a molti tribunali periferici;

la chiusura della sezione distaccata di Portoferraio, così come di quelle presenti su altre isole minori, rappresenterebbe l'ennesimo segnale di disattenzione nei confronti delle legittime esigenze della popolazione residente e di rispetto del principio di uguaglianza relativamente alla fruizione dei servizi.

Impegna il Presidente e la Giunta Regionale

a sollecitare il Governo affinché sia disposto il ripristino definitivo della sezione distaccata del Tribunale di Livorno sita a Portoferraio;

a rendersi disponibile a coprire le spese di funzionamento della sede distaccata di Portoferraio.

Marco Landi